

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

17 Dicembre 2019

Per Dirigenti, Quadri Superiori e Professional delle Piccole e Medie Aziende Produttori di Beni e Servizi

1° Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2023

Art. 15 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione

1. Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'azienda.
2. A decorrere dal 1° giugno 1985, il dirigente che, ove si apra procedimento di cui al successivo comma 4, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e ad una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto pari, a decorrere dal 1° luglio 2000, al corrispettivo del preavviso individuale maturato.
3. Il dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore di lavoro la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio.
4. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. È in facoltà del dirigente di farsi assistere da un legale di propria fiducia, con onere a carico dell'azienda.
5. Il rinvio a giudizio del dirigente per fatti direttamente attinenti

all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della libertà personale il dirigente avrà diritto alla conservazione del posto con decorrenza della retribuzione.

6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 4 del presente Articolo si applicano al dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
7. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nel caso di dolo del dirigente, accertato con sentenza passata in giudicato.
8. Nei casi di colpa grave le garanzie e le tutele previste dal presente Articolo sono disciplinate dall'Accordo 4 maggio 2010 (Allegato n. 2).

ALLEGATO N° 2

INTESA APPLICATIVA DELL'ACCORDO 23 DICEMBRE 2009 RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE

Addì 4 maggio 2010

tra

CONFAPI

e

FEDERMANAGER

Premessa

- Vista la nota a verbale in calce all'Art. 15 del vigente CCNL che prevede l'impegno ad attivare coperture assicurative specifiche dirette a tutelare il dirigente a fronte delle norme di responsabilità civili e penali previste in conseguenza dei provvedimenti legislativi emanati e della responsabilità per colpa grave;
- considerato che con l'accordo interconfederale del 23 dicembre 2009 le Parti hanno convenuto di rideterminare al 31 marzo 2010 il termine entro il quale definire la materia per la necessità di ulteriori approfondimenti in sede tecnica;
- valutata la lettera trasmessa dal FASDAPI alle Parti con la quale comunica di aver concordato con un pool di compagnie di assicurazione una proposta assicurativa coerente con il mandato ricevuto;
- considerato che le Parti hanno riscontrato tale coerenza;
- tenuto conto che nell'ambito della riunione dell'Osservatorio della bilateralità tenutasi il 9 aprile 2010, si è convenuto di sottoporre alle Parti le modifiche allo Statuto e al Regolamento del Fasdapi, predisposte dal CdA dell'Ente, necessarie per adeguare la disciplina dell'Ente stesso a quella prevista dall'Art. 15 del CCNL vigente;
- tenuto conto, altresì, che l'Osservatorio Contrattuale, riunitosi in pari data, ha convenuto di sottoporre alle Parti una proposta di ripartizione del contributo tra impresa e dirigente nonché di decorrenza della copertura assicurativa;

tutto ciò premesso, si conviene

- di dare attuazione alle garanzie e alle tutele previste dall'Art. 15 del CCNL anche in riferimento ai casi di colpa grave attraverso una apposita

- copertura assicurativa stipulata tramite il Fasdapi;
- di approvare le proposte di modifiche statutarie e regolamentari del Fasdapi predisposte dal CdA dell'Ente, allegate alla presente intesa della quale costituiscono parte integrante;
 - di attivare tale copertura a partire dal 2010, a seguito della stipulazione dello specifico contratto di assicurazione da parte del Fasdapi e dell'approvazione delle conseguenti modifiche allo Statuto ed al Regolamento da parte dell'Assemblea dell'Ente;
 - che le imprese e i dirigenti sono tenuti a concorrere ai costi sostenuti dal Fasdapi per il perseguimento di tale finalità;
 - che ciascuna impresa deve versare al Fasdapi il contributo stabilito dal CdA dell'Ente, d'intesa con le Parti firmatarie, comprensivo della quota a carico del dirigente, pari a un terzo dello stesso contributo, che verrà direttamente trattenuta sulla retribuzione;
 - che il versamento dei contributi al Fasdapi, deve essere effettuato dalle imprese entro il 30 novembre di ciascun anno, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - che per l'anno 2010 il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 30 giugno 2010, ai fini dell'attivazione della copertura dal 1° luglio 2010;
 - che in caso di mancato versamento dei contributi da parte delle imprese, in deroga a quanto stabilito dal comma 6 dell'Art. 15 del CCNL per i dirigenti delle PMI, le garanzie e le tutele di cui al medesimo Art. 15 sono escluse nei soli casi di dolo del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato;
 - che in caso di mancata attivazione della copertura assicurativa stipulata tramite il Fasdapi, su istanza del dirigente, lo stesso Fasdapi attiverà nei confronti delle imprese inadempienti tutte le azioni utili alla riscossione dei contributi dovuti dalle imprese stesse ai sensi della presente intesa;
 - che in presenza di una copertura assicurativa già stipulata dalle imprese alla data di sottoscrizione della presente intesa, l'ammissibilità della stessa copertura in sostituzione di quella stipulata dal Fasdapi dovrà essere validata dalla Commissione di certificazione costituita presso l'Osservatorio della bilateralità, che ne verificherà l'equivalenza della garanzia;
 - di consentire al Fasdapi di estendere analoga copertura, tramite una distinta polizza assicurativa, agli amministratori della società.

CONFAPI

FEDERMANAGER